

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3042 del 03/06/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI E ANTINCENDIO IN LOCALITA' SAN MICHELE CAVANA, IN COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PR). DITTA: SALUMIFICIO FERRARI ENRICO E MARIO SRL. PRATICA: PRPPA0988.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3200 del 03/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di*

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027;

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; la d.G.R. sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

PREMESSO che:

- con determinazione n. 18126 del 01/12/2005 è stata assentita al Salumificio Ferrari Enrico e Mario & C. Snc, c.f. 00405560343, la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, (codice pratica PRPPA0988), come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 8,00 (codice risorsa PRA2036);
 - ubicazione del prelievo: comune di Lesignano de' Bagni (PR), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 34, mapp. 143;
 - destinazione della risorsa a uso industriale;
 - portata massima e media pari a l/s 2,0;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 4.500;
- con determinazione n. 8613 del 28/06/2012 è stato assentito al Salumificio Ferrari Enrico e Mario di Ferrari Maria & C. Snc, c.f. 00405560343, il rinnovo di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, (codice pratica PRPPA0988), come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 8,00 (codice risorsa PRA2034);

- ubicazione del prelievo: comune di Lesignano de' Bagni (PR), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 34, mapp. 143;
 - destinazione della risorsa a uso industriale;
 - portata massima pari a l/s 2,50;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 3.000;
- con il medesimo atto di cui sopra è stata disposta la variazione dell'uso del pozzo con codice risorsa PRA2034, da domestico a industriale, e, contestualmente, quella del pozzo con codice risorsa PRA2036, da industriale a domestico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. n. PG/2015/0204764 del 30/03/2015 con cui il Salumificio Ferrari Enrico e Mario di Ferrari Maria & C. Snc, c.f. 00405560343, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione;

DATO ATTO che Arpae, con nota prot. n. 0127556 del 15/07/2025, ha richiesto le integrazioni documentali per l'istruttoria del rinnovo del pozzo ad uso industriale chiedendo informazioni anche sul pozzo utilizzato ad uso domestico, poiché entrambi insistono su fondo di proprietà del Salumificio Ferrari e l'uso domestico può essere esercitato unicamente da una persona fisica;

PRESO ATTO delle integrazioni documentali assunte ai protocolli n. 0171575 del 29/09/2025, n. 0212613 del 01/12/2025 e n. 0059929 del 01/04/2026 con cui il Salumificio Ferrari ha aggiornato i dati di concessione richiedendo:

- per il pozzo 1 (codice risorsa PRA2034) presente nell'area cortilizia dell'azienda, prospiciente all'alveo del torrente Parma, una portata massima di 10,00 l/s e media di 5,00 l/s e un volume annuo di 1.500 mc;
- per il pozzo 2 (codice risorsa PRA2036) posto sul lato sud a fianco del fabbricato produttivo, una portata massima di 8,00 l/s e media di 5,00 l/s e un volume annuo di 1.000 mc;

- che la risorsa idrica venga destinata all'uso industriale, specificamente per il raffreddamento delle torri evaporative, oltre che per gli usi igienico-assimilati e antincendio a servizio dello stabilimento.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda variata con aggiornamento dei dati di concessione sul BURERT n. 98 del 22/04/2026 senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- che il fabbisogno idrico del richiedente, in relazione all'uso richiesto, viene soddisfatto anche mediante l'impiego di risorsa idrica fornita dall'acquedotto pubblico;
- che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Repulsione";

RITENUTO che:

- il concessionario debba mettere in atto le prescrizioni, specificate nell'art. 7 del disciplinare di concessione, relative a:
 - monitoraggi periodici;
 - azioni di risparmio della risorsa idrica;
 - valutazione di progressiva riduzione del prelievo;
- la durata della presente concessione debba essere limitata a cinque anni;

ACCERTATO da visura camerale che la società, in data 01/01/2026, ha modificato la denominazione e la forma giuridica da Salumificio Ferrari Enrico e Mario di Ferrari Maria & C. Snc, c.f./P.Iva 00405560343 a Salumificio Ferrari Enrico e Mario Srl, c.f./P.Iva 00405560343;

DATO ATTO che:

- è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 16/12/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 in capo alla sig.ra Ferrari Maria, Amministratrice Unica della ditta Salumificio Ferrari Enrico e Mario Srl;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 0216153 del 05/12/2025, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che con nota assunta al prot. n. 18201 del 29/01/2026 l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR), ha richiesto l'acquisizione di documentazione integrativa al fine dell'espressione del parere, essendo uno dei due pozzi interno all'area di tutela e salvaguardia;
- che a seguito delle integrazioni documentali acquisite al prot. n. 0059929 del 01/04/2026, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR), con nota prot. n. 0068285 del 15/04/2026 ha espresso parere favorevole con le condizioni riportate nel disciplinare;
- che è stato acquisito il parere positivo senza prescrizioni della Provincia di Parma (prot. n. 0007316 del 15/01/2026 aggiornato con prot. n. 0072793 del 21/04/2026);

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 10/01/2006 un deposito cauzionale pari a 1.757,50 euro che viene mantenuto per la presente concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione con l'imposizione di prescrizioni limitative dell'impatto del prelievo - cod. pratica PRPPA0988;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Salumificio Ferrari Enrico e Mario Srl, c.f. 00405560343, il rinnovo in variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica PRPPA0988, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1 (codice risorsa PRA2034): profondità di m. 8,00, portata massima di 10,00 l/s e media di 5,00 l/s, volume annuo di 1.500 mc, coordinate UTM RER = x: 600690 y: 939775;
 - Pozzo 2 (codice risorsa PRA2036): profondità di m. 10,50, portata massima di 8,00 l/s e media di 5,00 l/s, volume annuo di 1.000 mc, coordinate UTM RER = x: 600737 y: 939738;

- ubicazione del prelievo: comune di Lesignano de' Bagni (PR), località San Michele Cavana, via Cavo, 10, censito al fg. 34, mapp. 143; su terreno di proprietà del concessionario;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale, igienico-assimilati e antincendio;
 - portata massima complessiva pari a 18,00 l/s e media pari a 10,00 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 2.500;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030 e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/05/2026, registrato al prot. n. 0098494 in pari data;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'annualità 2026 è pari a 705,96 euro;
 5. di dare atto che viene mantenuto per la presente concessione il deposito cauzionale pari a 1.757,50 euro versato in data 10/01/2006;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata al Salumificio Ferrari Enrico e Mario Srl, c.f. 00405560343 (cod. pratica PRPPA0988).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1 (codice risorsa PRA2034): profondità di m. 8,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5, portata massima di 10,00 l/s e media di 5,00 l/s, volume annuo di 1.500 mc, coordinate UTM RER = x: 600690 y: 939775;
 - Pozzo 2 (codice risorsa PRA2036): profondità di m. 10,50, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 4,5, portata massima di 8,00 l/s e media di 5,00 l/s, volume annuo di 1.000 mc, coordinate UTM RER = x: 600737 y: 939738;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Lesignano de' Bagni (PR) località San Michele Cavana, via Cavo, 10, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 34, mapp. 143;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Depositi Vallate App. Taro-Enza-Tresinaro, cod. 5030ER-AV2-VA.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il funzionamento dei compressori delle torri evaporative, per l'alimentazione della rete antincendio aziendale e ad uso igienico ed assimilati.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 18,00 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 2.500.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)

entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, in ciascuna opera di presa, e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale
(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).
Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l’obbligo di consentire all’Autorità competente l’accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l’opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l’obbligo di comunicare all’amministrazione concedente l’alienazione dell’area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell’assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all’eventuale attivazione di procedure concorsuali.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Spese** - Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all’imposta di bollo e di registrazione, in caso d’uso.
8. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l’esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l’idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l’Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all’uso praticato.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell’esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l’Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale;

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Monitoraggi** - Il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) del parametro “soggiacenza”; i dati devono essere comunicati alla scadenza della concessione o in allegato all’eventuale istanza di rinnovo.
2. **Azioni di risparmio della risorsa** – E’ fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.
3. **Valutazione di progressiva riduzione del prelievo** – Prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell’area fonti alternative. Alla presentazione dell’istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell’utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

Si fanno proprie inoltre le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR), (prot. n. 0068285 del 15/04/2026) ha espresso parere favorevole a condizione che:

- *“viste le possibili interferenze con il vicino pozzo acquedottistico “Ferrarini”, il prelievo venga esercitato solo nel pieno soddisfacimento di quello ad uso idropotabile in capo ad ATERSIR. A questo proposito si specifica che in caso di grave siccità e di difficoltà di approvvigionamento dai pozzi a servizio del pubblico acquedotto di Lesignano de’ Bagni, ATERSIR si riserva la possibilità di richiedere la cessazione dei prelievi in parola per la durata dello stato di emergenza;*

- *le testate dei pozzi siano portate a piano campagna e siano protette da opportune chiusure al fine di evitare che acque parassite o sversamenti accidentali possano entrare nella colonna del pozzo, contaminando potenzialmente anche l'acqua che poco più a valle viene captata dal pozzo "Ferrarini".*

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del

concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del

concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi.
2. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente entro 30 giorni dall'ottenimento del titolo.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.